



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 31/07/2017)

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Art. 4 – Importi dovuti	4
Art. 5 – perfezionamento della definizione	4
Art. 6 – Diniego della definizione	5
Art. 7 – Sospensione termini processuali	5
Art. 8 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis, del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96, disciplina i procedimenti per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle quali è parte il Comune di Capurso.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla legge 21/06/2017 n. 96.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Capurso entro la data del 24 aprile 2017.
2. Non possono essere definite, con le agevolazioni previste dal presente regolamento, le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.
3. La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica, a seguito di apposita domanda del soggetto che ha proposta l'atto introduttivo del giudizio, ai seguenti tributi locali:
 - a. Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
 - b. Imposta Municipale Propria (IMU);
 - c. Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
 - d. Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);
 - e. Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);
 - f. Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - g. Tassa per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP);
 - h. Imposta Comunale di Pubblicità (ICP);
 - i. Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA).

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani al protocollo dell'Ente.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo; pertanto, nel caso di impugnazione di più atti di accertamento con un unico ricorso, dovranno essere presentate tante domande quanti sono gli atti impugnati.
3. Il Comune di Capurso può invitare la controparte a presentare l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a. l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato (restano escluse dal pagamento le eventuali sanzioni collegate al tributo e gli eventuali interessi di mora);
 - b. gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4% su base annua, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'atto.
2. Per ciascun atto impugnato deve essere effettuato un distinto e separato versamento.
3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito dalla Legge 01/12/2016 n. 225, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia.
5. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
6. All'importo calcolato ai sensi del comma 4 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
7. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto per ciascun singolo atto impugnato è superiore a duemila euro è consentito il pagamento rateale nella seguente misura:
 - a. il 40% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
 - b. il 40% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;

- c. il 20% dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.
2. In caso di pagamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona col pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017.
 3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del DPR 29/09/1973 n. 602 e di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 19/06/1997 n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate.
 4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
 5. Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili ai sensi del presente regolamento, sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadano dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8–Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

DOMANDA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Art. 11, comma 1-bis, D.L. 24/04/2017 n. 50 convertito dalla Legge 21/06/2017 n. 96
e relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 31/07/2017

ENTE IMPOSITORE	COMUNE DI CAPURSO		
DATI DEL CONTRIBUENTE Persone fisiche	Cognome	Nome	
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia
	Codice Fiscale	P.E.C.	
Soggetti diversi da persone fisiche	Denominazione o ragione sociale	Codice Fiscale / Partita IVA	P.E.C.
	Cognome del Rappresentante Legale	Nome del Rappresentante Legale	Codice Fiscale del Rappresentante Legale
Residenza o sede legale	Comune	Provincia	C.A.P.
	Indirizzo (frazione – via e numero civico)		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI (Erede, curatore fallimentare, etc.)	Cognome	Nome	Carica
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia
	Codice Fiscale	P.E.C.	

DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE	Organo giurisdizionale		Sede	
	Tipo di atto impugnato e Tributo		Numero e data dell'atto impugnato	Periodo d'imposta
	Data di notifica del ricorso introduttivo di 1° grado		Numero e anno di registro generale	
	Valore della lite		Importo lordo dovuto per la definizione agevolata	
	Eventuali somme pagate in pendenza del giudizio		Importo netto dovuto per la definizione agevolata	
	Numero rate	Importo versato per la definizione agevolata (o per la 1^ rata)		Data del versamento
FIRMA DELLA DOMANDA	Data		Firma	